

Sport invernali (Maestri di sci, Direttore piste sci, Operatore soccorso piste sci)*

Normativa di riferimento

La L. 8 marzo 1991, n. 81, "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", ha disciplinato, tra l'altro, la formazione e le modalità di composizione delle commissioni d'esame e le modalità di iscrizione negli albi regionali.

La L.R. 29 marzo 1993, n. 16, "Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della L. 8.3.1991, n. 81", ha attuato nel dettaglio la legge nazionale anche in tema di formazione, commissione d'esame e iscrizione dell'albo.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, prot. n. DAR 009363 P-4.31.1.3 del 10/07/2014, recante "Formazione professionale per maestri di sci. Prove Eurotest ed Eurosecurité. Rif. nota n. 32 del 29 aprile 2014", ha stabilito che senza il superamento delle prove *Eurotest* e *Eurosecurité* non potrà essere rilasciato il diploma necessario ai fini dell'iscrizione all'albo professionale territorialmente competente, nella considerazione dei principi stabiliti dalla L. n. 81/1991 e, nello specifico, da:

- art. 8, comma 1, e art. 16, comma 1, lett. d, in base ai quali i criteri e le tecniche sciistiche, oggetto di insegnamento per i corsi tecnico-didattici e per gli esami, sono definiti ed aggiornati dalla F.I.S.I. in accordo con il Collegio Nazionale Maestri di Sci;
- art. 6 e art. 8, comma 2, in base ai quali, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica, le Regioni sono tenute ad assicurare nei corsi per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, il rispetto dei criteri definiti dalla F.I.S.I. e dal Collegio Nazionale Maestri di Sci.

La L.R. 22 luglio 2009, n. 22, "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", all'art. 21, comma 3, ha stabilito che *"La Regione provvede alla organizzazione di Corsi per la formazione dei soggetti ed al rilascio di apposito attestato"*.

Il Regolamento Delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, ha istituito una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Il successivo "Documento riunito afferente ai criteri unificati per la redazione del bando per l'istituzione delle prove di selezione ai fini dell'accesso ai corsi aspiranti maestri di sci alpino", sottoscritto dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e dal Collegio Nazionale Maestri di Sci (ColNaz), del 15 novembre 2019, nel quale sono definiti i criteri da utilizzarsi nella redazione e svolgimento delle prove di selezione tecnica per l'accesso ai corsi aspiranti maestri di sci alpino.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 249 del 28 marzo 2017 e ss.mm.ii., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- **“Maestro di sci alpino”**;
- **“Maestro di sci nordico”**;
- **“Maestro di snowboard”**;
- **“Direttore di piste da sci”**;
- **“Operatore di primo soccorso piste da sci”**.